



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Via Giuseppe Garibaldi, 62 – 61030 San Giorgio di Pesaro (PU)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

S O M M A R I O

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|--|------|---|
| | CAPO I - NORME GENERALI | 29 | Maggiorazioni o riduzione della tassa |
| 1 | Oggetto del Regolamento | 30 | Esenzioni |
| 2 | Gestione del servizio | 31 | Distributori di carburante e tabacchi |
| 3 | Funzionario responsabile | 32 | Contenzioso |
| 4 | Occupazioni permanenti e temporanee | 33 | Sanzioni tributarie |
| 5 | Oggetto della tassa | | |
| 6 | Soggetti attivi e passivi | | |
| | CAPO II – CONCESSIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 34 | Rinvio ad altre disposizioni |
| 7 | Domanda di concessione | 35 | Variazioni del regolamento |
| 8 | Rimborso di spese | 36 | Tutela dei dati personali |
| 9 | Deposito cauzionale | 37 | Norme abrogate |
| 10 | Occupazione d'urgenza | 38 | Pubblicità del regolamento |
| 11 | Autorizzazione | 39 | Casi non previsti dal presente regolamento |
| 12 | Disciplinare | 40 | Rinvio dinamico |
| 13 | Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi | 41 | Entrata in vigore |
| 14 | Revoca delle concessioni | | |
| 15 | Decadenza delle concessioni | | |
| 16 | Sospensione delle concessioni | | |
| 17 | Rinnovo delle autorizzazioni | | |
| 18 | Norme per la esecuzione dei lavori | | |
| 19 | Occupazioni abusive | | |
| 20 | Passi carrabili | | |
| | CAPO III – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | |
| 21 | Classe del Comune | | |
| 22 | Suddivisione del territorio comunale | | |
| 23 | Denuncia e versamento della tassa | | |
| 24 | Accertamenti e rimborsi | | |
| 25 | Criteri per la determinazione della superficie da assoggettare a tassazione | | |
| 26 | Misura dell'area – casi particolari | | |
| 27 | Tariffe | | |
| 28 | Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi | | |

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio Pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, viene gestito in forma diretta.
2. Con deliberazione del consiglio comunale la gestione del servizio, può essere disposta:
 - a) in forma associativa in relazione al disposto degli articoli 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 - b) in concessione a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
3. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 2, il consiglio comunale approverà, in relazione alla forma prescelta:
 - a) lo schema di convenzione con i soggetti pubblici di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - b) lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in concessione di cui al precedente comma 2, lettera b).

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, previste dal citato articolo, nonché quelle previste dal presente Regolamento comunale, ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. I provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.
3. Il Comune comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex Direzione Centrale per la Fiscalità locale) il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

ART. 4

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa

dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 5

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

ART. 6

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II – CONCESSIONI PE LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 7

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chi intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare le aree e gli spazi di cui all'art. 4 del presente Regolamento deve farne domanda in carta da bollo all'Amministrazione Comunale.
 2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
 3. La domanda può essere consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata a mezzo servizio postale, in tal caso la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
 4. La domanda deve contenere:
 - le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, le sue dimensioni ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
 5. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
 6. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda deve essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
 7. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
 8. Per le occupazioni di pronto intervento ed urgente, atte a scongiurare pericoli, si deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale, nei modi di cui al successivo art. 9.
 9. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta firme.
 10. Le concessioni o autorizzazioni sono subordinate all'osservanza della normativa vigente e delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco. Le stesse sono sempre revocabili ai sensi del successivo art. 13
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo

tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

ART. 8 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 deve essere allegata attestazione di versamento sul conto corrente dedicato o, in mancanza, sul conto corrente della tesoreria comunale o copia della ricevuta, in caso di versamento diretto, presso la medesima tesoreria, relativa al rimborso spese come dal seguente prospetto:

| AUTORIZZAZIONE RICHIESTA | RIMBORSO SPESE STAMPATI | DIRITTI DI ISTRUTTORIA | DIRITTI DI SOPRALLUOGO | TOTALE |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| Occupazione permanente | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 15,00 |
| Passi carrabili | 12,00 | 3,00 | 10,00 | 25,00 |
| Occupazione temporanea | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
| | | | | |

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma può essere variato in ogni momento con deliberazione della giunta comunale.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 10 OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere all'esecuzione dei lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal l' art. 6.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e attuazione.

ART. 11 AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 5 e 6, nonché le occupazioni d'urgenza di cui all'art. 10, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non può aver luogo se non dietro autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale.

2. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'ufficio competente provvederà a richiedere:

- a) I pareri di regolarità/nullaosta al competente Ufficio Tecnico per verificare che non vi siano particolari ostacoli all'occupazione richiesta; al riguardo nel rilasciare il proprio parere l'Ufficio tecnico può anche richiedere particolari prescrizioni che l'interessato deve rispettare, pena la revoca dell'autorizzazione medesima;
- b) L'importo da pagare per l'occupazione permanente e temporanea al competente responsabile del tributo;

3. L'autorizzazione dovrà contenere le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti,

nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

4. Se ritenuto opportuno o necessario, l'ufficio competente può subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

5. Per le occupazioni temporanee di breve durata, l'ufficio competente può disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante, salvo presentazione della copia della ricevuta di pagamento dell'importo dovuto della tosap temporanea;

6. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentito sempre l'ufficio tecnico-edilizia, sono tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

7. La domanda viene istruita e definita nel termine di 30 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente. Qualora necessitino chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta il termine è prorogato di 30 giorni. In caso di diniego, con i medesimi termini, ne viene data notizia al richiedente.

8. Ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.

9. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.

10. Per le occupazioni abusive gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

ART. 12 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 10 prevedono di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto è tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 13**AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 14**REVOCA DELLE CONCESSIONI**

(Art. 41 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi o indennizzi.

4. La revoca è disposta dal responsabile della Polizia Locale con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato nel rispetto delle norme vigenti.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

ART. 15**DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di autorizzazione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 13.

Art. 16**SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. È in facoltà del comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno agli intestatari dell'autorizzazione, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si rende applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 14.

2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, può sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non può, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 17 RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio, previste dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno trenta giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione governativa e copie delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 18 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare dell'autorizzazione, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte nell'autorizzazione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 19 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

ART. 20 PASSI CARRABILI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, non avvalendosi questo comune della facoltà di cui al disposto dell'art. 3, comma 63, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

CAPO III – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**ART. 21****CLASSE DEL COMUNE***(Art. 2 D. Lgs. n. 507/1993)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il Comune appartiene alla classe V.

ART. 22**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE***(Art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)*

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate in due categorie, centro abitato e aree periferiche, sentito l'ufficio tecnico-edilizia, con apposita deliberazione della giunta comunale.

ART. 23**DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA***(Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)*

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare all'ufficio tributi del comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal medesimo ufficio, messi a disposizione degli utenti presso la sede comunale e sul sito istituzionale; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

5. Per le occupazioni permanenti, il Responsabile della Polizia Locale, deve inviare copia dell'atto di concessione al Responsabile del Tributo, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.

5. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,00è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

7. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente articolo 10.

ART. 24
ACCERTAMENTI E RIMBORSI
(art. 51 D. Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli accertamenti e i rimborsi della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 1, commi 161,164 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni e quanto disciplinato dal Regolamento delle Entrate vigente.

ART. 25
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadri con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro.
3. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ART. 26
MISURAZIONE DELL'AREA – CASI PARTICOLARI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dall'eventuale soggetto affidatario del servizio.
2. Ove le tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita dei mercati, o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

ART. 27
TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo nonché in rapporto alle categorie previste dall'art. 22.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 22, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
4. La tassa si applica, a giorno, a metro quadro o metro lineare, in relazione alle ore di effettiva occupazione.
5. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%

ART. 28
TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali dei servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare della tassa da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è

determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa prevista al punto 1) della lettera f) del citato art. 63. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura; a fini del calcolo della tassa dovuta si fa riferimento al numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. Il canone minimo ad corrispondere è di euro 516,457, nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 29

MAGGIORAZIONI O RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Alla tassa si applicano le seguenti maggiorazioni o riduzioni:
 - a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 2 per cento (art. 44, c. 8);
 - b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzata la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento (art. 44, c.9);
 - c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 10 per cento (art. 44, c.10);
 - d) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45, c. 6bis);
 - e) per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, art. 44, c. 1, let. c) e 45, c. 2, lett. c), la tariffa è ridotta del 33 per cento;
 - f) per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 30% (art. 45, c.3);
 - g) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento (art. 45, c. 4);

ART. 30

ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 (già art. 87), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine

della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadri.

i) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

ART. 31

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

(Art. 48 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in zone con apposita deliberazione della giunta comunale.

ART. 32

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 33

SANZIONI TRIBUTARIE

(Art. 53 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. lgs. 507/1993.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. Del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 e successive modifiche).

CAPO VI – NORME FINALI

ART. 34

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 35

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 36

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART. 37 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 38 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 39 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 40 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 41 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2011.